

CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA IFIR ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI S.P.A.

IFIR Istituti Finanziari Riuniti S.p.A. (nel seguito IFIR SPA)

Sede Legale via Anfiteatro Laterizio n. 11/13 – 80035 Nola (NA)

www.ifirspa.com – Tel +39 081/512.35.76 – 081/823.50.13 - Fax +39 081/512.35.78e mail: info-nola@ifirspa.com - Contatti : <http://www.ifirspa.com/contatti.html>

Iscrizione all'Albo Unico degli Intermediari finanziari ex art 106 TUB, n. 184

Cod. ABI 310698 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e Codice Fiscale 04953670637 Partita IVA

02507761217 Capitale Sociale Euro 8.848.671,00

(Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede)

Dati del soggetto convenzionato con la IFIR SpA che provvede all'offerta:

Denominazione sociale oppure cognome e nome			
Sede legale oppure residenza anagrafica			
Codice fiscale		N. di iscrizione	
Capitale sociale (€)			
Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato			
Il sottoscritto attesta di aver ricevuto dal soggetto sopra indicato: - Il presente foglio informativo - Il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla Legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura)			
Data	Firma per avvenuta ricezione		

NB Si precisa che l'offerta da parte di un soggetto convenzionato con la IFIR SPA ("offerta fuori sede"), non comporterà per il Cliente alcun costo od onere aggiuntivo. In ogni caso, il cliente non sarà tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato alcuna somma che non sia eventualmente indicata nel presente foglio informativo.

CHE COS'È IL CREDITO DI FIRMA

Vengono così definite le garanzie prestate, su richiesta della clientela, da intermediari Bancari e/o Finanziari, con le quali si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela medesima nei confronti di terzi (ad esempio accettazioni, avalli, fidejussioni ecc.).

Fidejussioni: caratteristiche

La fideiussione è una garanzia di natura personale ed accessoria. Essa presuppone un'obbligazione principale alla quale collegarsi per garantirne l'adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria. La fideiussione è efficace anche se il debitore garantito rimane estraneo al rapporto e non è a conoscenza dell'avvenuto rilascio. La fideiussione deve essere rilasciata per iscritto, in alcuni casi può essere formalizzata con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il fidejussore è di regola obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. La fideiussione può essere rilasciata a garanzia dell'intero importo dell'obbligazione principale o per una quota dello stesso. Quando la fideiussione viene prestata per la stessa obbligazione da più persone, fisiche o giuridiche, queste sono obbligate in solido oltre che fra loro anche nei confronti del debitore principale; il Beneficiario può rivolgersi a ciascuno dei fideiussori per conseguire l'intera prestazione, (art. 1946 C.C.) sia che abbiano prestato la fideiussione congiuntamente o separatamente e siano ciascuno a conoscenza delle rispettive obbligazioni o le ignorassero. L'importo della garanzia fidejussoria non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale in relazione al valore dell'obbligazione legislativo 122 del 20/06/2005.

Principali rischi (generici e specifici):

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla IFIR S.p.a., dalla restituzione alla IFIR S.p.a. stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione più eventuali oneri connessi al recupero delle somme corrisposte.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

NB Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura massima a carico del cliente, sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

1. Garanzia Provvisoria

L'importo garantito del credito di firma è una percentuale del prezzo base indicato nel bando, percentuale che può variare normalmente tra 1% ed il 4,00% dell'importo base dell'appalto ma che normalmente è fissata al 2% (art. 93 del codice degli appalti pubblici). La Data di Scadenza della garanzia provvisoria coincide con la data di aggiudicazione della gara.

2. Garanzia Definitiva

La garanzia di credito di firma definitiva viene attivata al momento della contrattualizzazione effettiva dell'appalto da parte della stazione appaltante. L'importo garantito del credito di firma è sempre una percentuale del valore globale dell'appalto; per la definitiva la percentuale è pari al 10,00% (art.103 del codice degli appalti pubblici). La percentuale varia a seconda delle certificazioni di qualità che detiene il richiedente ed in virtù del ribasso da questi proposto.

Tipologia di garanzia e atto di impegno	Commissioni annue sulla somma garantita				costi di spedizione	spese notarili	comunicazioni periodiche
	importo minimo	importo massimo	tasso minimo	tasso massimo			
1. Garanzia Provvisoria per partecipazione ad appalti	70	0	0%	1%	25	40	2,5*
2. Garanzia Definitiva:							
a. Definitive a scadenza fissa	200		1%	3%	25	40	2,5*
b. Definitive valide fino a regolare esecuzione o collaudo	200		1%	3%	25	40	2,5*
3. Garanzia per l'anticipazione	500		2%	3%	25	40	2,5*
4. Garanzie pagamento rata a saldo	200		2%	3%	25	40	2,5*
5. Referenza per la partecipazione a Gare	200	1.000	0	0	25	40	2,5*

* Spese richieste solo per la spedizione cartacea

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) – ART. 2 LEGGE N. 108/96

Il tasso effettivo globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della Legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali della IFIR SPA aperti al pubblico e sul sito internet www.ifirspa.com.

SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECESSO

IFIR SPA	IFIR Istituti Finanziari Riuniti S.p.A. (nel seguito IFIR SPA) Sede Legale via Anfiteatro Laterizio n. 11/13 – 80035 Nola (NA) www.ifirspa.com – Tel +39 081/512.35.76 – 081/823.50.13 - Fax +39 081/512.35.78 e mail: info@ifirspa.com - Contatti : http://www.ifirspa.com/contatti.html Iscrizione all'Albo Unico degli Intermediari finanziari ex art 106 TUB, n. 184 Cod. ABI 310698 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e Codice Fiscale 04953670637 Partita IVA 02507761217 Capitale Sociale Euro 8.848.671,00
-----------------	---

Corrispettivo Fidejussorio – Recesso - Con la sottoscrizione dell'atto di fideiussione, il Contraente è tenuto a pagare in via anticipata il corrispettivo fidejussorio previsto; tale compenso rimarrà definitivamente e per l'intero importo acquisito dalla Società a prescindere dalla effettiva durata della garanzia.

Nel caso di sottoscrizione di una fideiussione per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche, il Contraente può richiedere l'annullamento dell'atto e la restituzione del corrispettivo esclusivamente inviando la richiesta su carta intestata, debitamente timbrata e firmata, tramite mail o fax, prima della data di presentazione offerta indicata nell'atto di fideiussione stesso. L'annullamento può avvenire esclusivamente per le seguenti motivazioni: mancata partecipazione della ditta cliente alla gara; rinvio della data di inizio della gara o annullamento della stessa.

Regresso – Il contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Fideiussore tutte le somme da questo versate in forza dell'atto di fideiussione per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 del C.C.. Gli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni da ricevimento della richiesta.

Mancata accettazione della Garanzia – Nel caso di garanzie per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche e per la buona esecuzione dell'appalto, i dati esposti nell'atto fideiussorio sono quelli forniti dal Contraente il quale è tenuto, prima di consegnarlo all'Ente Beneficiario, a controllare che tutti i dati riportati siano conformi a quelli da esso richiesti e a quanto previsto dalla stazione appaltante; in caso contrario dovrà richiedere al Fideiussore le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. La mancata accettazione dell'atto fideiussorio da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non costituiranno alcuna responsabilità a carico del Fideiussore.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia fideiussoria è limitata alle obbligazioni contrattuali e cessa alla data di scadenza indicata nell'atto. Nel caso di garanzie per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche o per la buona esecuzione dei lavori, la scadenza dell'atto è determinata in base a quanto previsto nel Codice degli Appalti. Nel caso di escussione delle garanzie rilasciate dal Fideiussore da parte dell'ente pubblico, il rapporto di garanzia si chiude trasformandosi in credito per cassa verso i clienti-debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte del Fideiussore stesso all'ente pubblico. Il credito per cassa, sorto a seguito dell'escussione, da parte dell'Ente Beneficiario, della garanzia rilasciata dal fideiussore, per inadempimento da parte del cliente debitore, si estingue solo dopo che tale credito sia stato totalmente rimborsato dal cliente debitore stesso. Il fideiussore, ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e s.m.i., provvederà alla segnalazione del predetto credito per cassa alla Centrale dei Rischi.

Proroga della garanzia fideiussoria

In caso di proroga della fideiussione, le commissioni verranno calcolate alle stesse condizioni del contratto originale.

RECLAMI

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di IFIR spa a mezzo raccomandata AR o posta certificata ai recapiti: IFIR S.p.A. – ufficio gestione reclami, Via Anfiteatro Laterizio n. 11/13 – 80035 Nola (NA) e-mail reclami@ifirspa.com

La IFIR risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla società di factoring.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito www.ifirspa.com.

- **Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia)**, con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) all'Ombudsman – Giurì Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai sensi di legge un preventivo tentativo di "conciliazione" è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale relativa

a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Per eventuali controversie si può ricorrere, fra l'altro, all'apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso l'Arbitro Bancario e Finanziario (A.B.F.), avanzando domanda, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia (www.giustizia.it).

LEGENDA

Fidejussione: è il contratto con il quale un soggetto (il fideiussore) garantisce personalmente l'adempimento degli obblighi contrattuali di un altro soggetto (il contraente) nei confronti di un terzo (il beneficiario) (art. 1936 c.c.) Il fideiussore è colui o coloro che:

- rilascia la garanzia a favore di un beneficiario e incassa il corrispettivo;
- paga l'eventuale indennizzo;
- esercita il diritto di surroga nei confronti del beneficiario.

Debitore, Contraente o Coobbligato è il soggetto (persona fisica o giuridica) nell'interesse del quale è stata rilasciata una garanzia. È colui che: - è obbligato ad adempiere l'obbligazione principale ed a prestare la garanzia; - paga il corrispettivo della fidejussione; - con il suo comportamento inadempiente può generare il sinistro.

Beneficiario, Ente Garantito Assicurato è il soggetto a beneficio del quale la garanzia è rilasciata. È colui che: - chiede la garanzia e la riceve sotto forma di atto fidejussorio; - può subire il danno per l'inadempienza del Contraente; - chiede il risarcimento al garante.

Corrispettivo: è la somma corrisposta dal Contraente per l'emissione della fidejussione, calcolata anticipatamente in relazione alla somma garantita e in un'unica soluzione per l'intera durata prevista dal contratto.

Sinistro o escussione della garanzia: atto giuridico mediante il quale il Beneficiario, a causa dell'inadempienza del debitore principale (il Contraente), riscuote la somma garantita dalla fidejussione.

Rivalsa: è quella azione di recupero della somma pagata al Beneficiario, che il Garante effettua nei Confronti del Contraente e/o degli eventuali coobbligati.(art. 1950 e 1951 c.c.)

Data _____

Firma _____